



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - 3°SEZ. LAVORO -

Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 16.10.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°30513\2024 R.G. lav. e vertente

TRA

Multi Trade s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv.to C. Stafanelli in virtù di procura allegata al ricorso

opponente

E

I.N.P.S. in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to M.C. Attanasio in virtù di procura generale notarile alle liti .

Opposto

NONCHE'

Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv.to T. Figurelli in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione

OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 8.8.2024 Multi Trade s.r.l. ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09720249084801250000 avente ad oggetto il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di contributi omessi per l'anno 2020 già oggetto dell'avviso di addebito n.39720220021667023000 eccependo l'omessa notifica dello stesso, la decadenza ex art.25 d.lgs.n.46\1999, il difetto di motivazione dell'avviso di



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/10/2024

addebito, l'illegittimità della richiesta dei compensi di riscossione e chiedendo di annullare l'intimazione opposta nella parte relativa all'avviso di addebito suindicato, con vittoria di spese.

Si è costituito l'Inps eccependo il difetto di legittimazione passiva, la tardività dell'opposizione, deducendo l'intervenuta notifica dell'avviso di addebito e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.

Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto dell'opposizione vinte le spese.

Le parti hanno depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni già esposte negli atti introduttivi.

Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di tardività dell'opposizione ai sensi del d.lgs.n.46\1999 nel rilievo che il termine di decadenza espressamente riferito all'impugnazione della cartella esattoriale non è suscettibile di interpretazione estensiva ad ulteriori atti di recupero coattivo del credito.

Ancora in via preliminare deve affermarsi la legittimazione passiva degli enti opposti avuto riguardo ai motivi dell'opposizione relativi alla asserita irregolare attività di esazione svolta dagli enti medesimi quali: notifica dell'atto presupposto, tardività dell'emissione dell'avviso di addebito, legittimità della richiesta dei compensi di riscossione.

Sempre in via preliminare va rilevato che l'Inps ha prodotto documentazione comprovante l'avvenuta consegna in data 18.12.2022 presso la casella di p.e.c. della società opponente dell'avviso di addebito n.39720220021667023000; deve, perciò, rilevarsi l'inammissibilità, in quanto tardivamente sollevate solo in sede di opposizione all'intimazione di pagamento, delle eccezioni attinenti alla regolarità formale nonché al contenuto dell'atto medesimo quali decadenza dall'iscrizione a ruolo dei contributi oggetto dell'avviso medesimo e difetto di motivazione dello stesso.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/10/2024

Da ultimo si osserva che nell'intimazione opposta nulla è richiesto a titolo di compenso per la riscossione.

L'opposizione è respinta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione e conferma l'intimazione di pagamento n.09720249084801250000 nella parte relativa all'avviso di addebito n.39720220021667023000; condanna la società opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.1800,00 in favore di ciascun ente opposto, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.

Si comunichi

Roma 16.10.2024

Il Giudice

